



**Decreto Rettorale n. 117/AG dell'11 gennaio 2012**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 31.12.2010, N. 240**

**ART. 1**

**Finalità**

1. Il Politecnico di Milano, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 9 del presente Regolamento.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

**ART. 2**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n.70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 31.12.2010, n. 240, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione delle relative attività.

**ART. 3**

**Tipologia dei contratti**

1. Il Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 24 – comma 3 della Legge 31.12.2010, n. 240, può attivare le seguenti tipologie contrattuali:
  - contratti di cui alla lett. a), di seguito denominati contratti “junior”;
  - contratti di cui alla lett. b), di seguito denominati contratti “senior”.

**ART. 4**

**Contratti junior**

1. I contratti junior hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24.05.2011, n. 242.

2. La richiesta di proroga è avanzata dal Dipartimento interessato con almeno sei mesi di anticipo e con le medesime modalità previste dal successivo Art. 6 per l'attivazione dei contratti.
3. I contratti junior possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito.
4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
5. Il contrattista junior è tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.

#### **ART. 5**

##### **Contratti senior**

1. I contratti senior hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a coloro che:
  - hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti junior di cui al precedente Art. 4;
  - hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 - comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
  - hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 - comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230.
2. I contratti senior prevedono esclusivamente il regime di impegno a tempo pieno.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
4. Il contrattista senior è tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.

#### **ART. 6**

##### **Procedure per l'attivazione dei contratti**

1. L'attivazione dei contratti junior e senior è proposta dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. I Dipartimenti attivano i contratti di cui al presente Regolamento, con deliberazione del Consiglio che deve indicare:
  - a) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto e il relativo Responsabile scientifico;
  - b) la specificazione dell'Area scientifica, del macrosettore concorsuale, del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di cui al DM 29.07.2011, n. 336;
  - c) la sede di svolgimento delle attività;
  - d) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati ai contrattisti e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
  - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti junior;
  - f) la copertura finanziaria, per tutta la durata del contratto, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;
  - g) il trattamento economico dei soli contratti senior, secondo quanto previsto all'Art. 15 del presente Regolamento;

- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
  - i) la lingua straniera che dovrà essere oggetto della prova orale.
3. Il Consiglio di amministrazione, sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 18 – comma 2 della Legge 31.12.2010, n. 240, approva le proposte di attivazione dei contratti e, con esclusivo riferimento ai contratti di tipo junior, di proroga degli stessi.

## **ART. 7**

### **Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore Generale, deve contenere:
  - a) la tipologia di contratto (junior o senior);
  - b) il regime di impegno a tempo pieno o tempo definito per i soli contratti junior;
  - c) l'oggetto del contratto;
  - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
  - e) gli obiettivi di produttività scientifica, e l'impegno didattico assegnati al contrattista;
  - f) la specificazione dell'Area scientifica, del macrosettore concorsuale, del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di cui al DM 29.07.2011, n. 336;
  - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
  - h) la lingua straniera che sarà oggetto della prova orale da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
  - i) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
  - j) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - k) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - l) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione e degli eventuali titoli preferenziali.
2. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Portale dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.
4. La domanda di partecipazione, deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

## **ART. 8**

### **Modalità di selezione**

1. L'assunzione dei contrattisti junior e senior avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i contratti junior e per quelli senior, qualora il soggetto sia in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 – comma 1, la stipula dei medesimi può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
3. La selezione è effettuata mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.05.2011 n. 243.

4. La Commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica, anche in coerenza con l'eventuale programma di ricerca di cui al precedente art. 6 – comma 2 – lett. a). Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l'idoneità. Su proposta del Presidente della Commissione, previa autorizzazione del Rettore, la prima riunione può avvenire in via telematica.
5. I criteri e i parametri di cui al comma precedente sono resi pubblici almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati nel sito dell'Ateneo.
6. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
7. Successivamente la Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica.
8. Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettuerà una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua straniera indicata nel bando.
9. Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa.
10. La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato.
11. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore Generale.
12. Il Consiglio del Dipartimento interessato formula la proposta di chiamata del candidato che risulta primo in graduatoria con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
13. La proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
14. In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 12, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 10.
15. La validità della graduatoria di merito cessa al termine della conclusione del periodo di prova del chiamato.

## **ART. 9**

### **Soggetti ammessi alle selezioni**

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. Fino al 31.12.2015 costituisce titolo valido per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Regolamento il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, unitamente al possesso di un curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Con esclusivo riferimento ai contratti senior, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti indicati nel precedente Art. 5 del presente Regolamento.
4. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
5. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

6. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n.240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n.240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un docente afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
8. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.

#### **ART. 10**

##### **Commissione di selezione**

1. La Commissione di selezione è composta da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, dei macrosettori concorsuali oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione è composta da una maggioranza di professori di I e di II fascia, o equivalenti, afferenti ad altri Atenei anche stranieri.
2. La Commissione di selezione è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo.
3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dall'emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi.

#### **ART. 11**

##### **Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**

1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
2. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Nel contratto dovrà essere indicato tra l'altro:
  - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
  - b) le prestazioni richieste;
  - c) il trattamento economico.
4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.
5. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al Direttore del Dipartimento.
6. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

## **ART. 12**

### **Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro**

1. I contrattisti junior e senior articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento presso cui svolgono l'attività e con il Responsabile della ricerca.
2. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca è definita con l'apposito Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6 – comma 14 della Legge 31.12.2010, n. 240.
3. Il contrattista junior e senior è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n.81/2008 a carico dell'Ateneo.
4. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 31.12.2010, n. 240.
5. Ai contrattisti junior e senior si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
6. I contrattisti junior possono variare, per una sola volta nell'arco dell'intera durata del contratto, il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione dello stesso, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
7. Ai contrattisti junior e senior viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 12 mesi se trattasi di contratto con durata triennale, in caso di contratto con durata inferiore al triennio dovrà essere proporzionata al periodo stesso.

## **ART. 13**

### **Risoluzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

## **ART. 14**

### **Incompatibilità e ulteriori incarichi**

1. I contratti sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
  - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
  - borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai contrattisti junior e senior a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli indicati nei precedenti Artt. 5 e 6, con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Ateneo.

3. Ai contrattisti junior e senior, secondo il regime di impegno, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori.
4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

#### **ART. 15**

##### **Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Ai contrattisti junior spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Ai contrattisti senior spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale di spettanza al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento.
3. Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Milano ed il contrattista junior e senior è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

#### **Art. 16**

##### **Proprietà intellettuale**

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai contrattisti junior e senior, nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

#### **ART. 17**

##### **Procedure per la chiamata a professore associato di contrattisti senior**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione dell'Ateneo e dei Dipartimenti, nel terzo anno di contratto senior, il Politecnico di Milano valuta il titolare del contratto citato, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, effettuata in base ai criteri definiti dal D.M. 04.08.2011, n. 344 il titolare del contratto, allo scadere dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

#### **Art. 18**

##### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. I rapporti contrattuali instaurati ai sensi del D.R. n. 2672/AG del 17.12.2009, con cui è stato emanato il Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, sono regolati dal Regolamento citato sino alla scadenza prevista.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

IL RETTORE

F.to prof. Giovanni Azzone)